

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale

# CUSTOMS AND EXCISE DUTIES

NEWSLETTER/APRILE-GIUGNO 2018

🌐 [PIROLAPENNUTOZEI.IT](http://PIROLAPENNUTOZEI.IT)  
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)  
🐦 [@STUDIO\\_PIROLA](#)  
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

# Dogana

## PRASSI

<b>1.1</b> .....	<b>8</b>
Nota n. 49236/RU del 2 maggio 2018 - accordo economico e commerciale globale (CETA) fra Unione Europea e i suoi Stati Membri e Canada – applicazione provvisoria del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine	
<b>1.2</b> .....	<b>8</b>
Comunicazione del 15/05/2018 - pubblicazione eBook AEO	
<b>1.3</b> .....	<b>9</b>
Comunicato del 15/05/2018 - pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/582 di modifica del Regolamento (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale	
<b>1.4</b> .....	<b>9</b>
Nota n. 54505/RU del 22 maggio 2018 - art. 4 <i>bis</i> del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (obbligo di emissione in modalità elettronica per le Fatture <i>Tax Free</i> dal 1° settembre 2018). Istruzioni operative per l'utilizzo di OTELLO 2.0 e per la gestione del periodo transitorio (Fatture <i>Tax Free</i> emesse fino al 31 agosto in modalità cartacea) e determinazione n. 54088 del 22 maggio 2018 – art. 4 <i>bis</i> del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (emissione in modalità elettronica per le Fatture <i>Tax Free shopping</i> )	
<b>1.5</b> .....	<b>10</b>
Comunicato del 21 maggio 2018 - capitolo 03 " <i>pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici</i> "	
<b>1.6</b> .....	<b>10</b>
Comunicato del 24 maggio 2018 - Customs decision DPO - errori rilevati frequentemente	
<b>1.7</b> .....	<b>11</b>
Nota n. 55972/RU del 24 maggio 2018 – Origine preferenziale delle merci - Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione del 18 aprile 2018 - modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e abrogazione dei Regolamenti (CEE) n. 3510/80 e (CE) n. 209/2005. Parziale modifica della circolare 13/D del 16 novembre 2017	

<b>1.8</b> .....	<b>12</b>
Comunicato 67056/RU del 12 giugno 2018 - Questionario rivolto alle aziende sulla conoscenza delle regole di origine preferenziale presente nel database <i>market access</i>	
<b>1.9</b> .....	<b>12</b>
Nota n. 66333/RU dell'11 giugno 2018 - Estensione dello sdoganamento in mare al settore automotive nell'ambito programma operativo nazionale PON " <i>infrastrutture e reti</i> " 2014 - 2020, prog 04 - analisi della componente presentazione merci - fase 1. Attivazione procedura sperimentale presso i porti di Salerno e Gioia Tauro, proroga della sperimentazione presso il porto di Ravenna, eventuale attivazione presso altri porti. Istruzioni operative	
<b>1.10</b> .....	<b>12</b>
Nota n. 67079 del 21 giugno 2018 – OTELLO 2.0: nuovo servizio per l'adesione facilitata	

## ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO

### LEGISLAZIONE

<b>1.1</b> .....	<b>14</b>
Provvedimento prot. n. 106701 del 28 maggio 2018 - Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 <i>bis</i> , del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127	

### PRASSI

<b>2.1</b> .....	<b>15</b>
Nota prot. 50506/RU del 10 maggio 2018 - Variazione del Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 26 aprile 2018 e dovuto ai sensi dell'art. 236, co.7, del D.Lgs 152/2006	

<b>2.2</b> .....	<b>15</b>
Nota n. 46136 del 15 maggio 2018 – Progetto Re-Te – Istruzioni operative. Estensione in ambiente di addestramento/validazione e in ambiente di esercizio. Piano tecnico di automazione 2017 – PSS DOGS0048 – 22 Digitalizzazione accise – Registri Telematici – PTT 050D5R.	
<b>2.3</b> .....	<b>16</b>
Nota n. 31696 del 23 maggio 2018 - Formula comune per la completa denaturazione dell'alcole (denaturante generale) ai fini dell'esenzione dall'accisa. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2236 della Commissione del 5 dicembre 2017 che modifica il Regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa. Aggiornamento indirizzi applicativi.	
<b>2.4</b> .....	<b>16</b>
Nota n. 57516 del 6 giugno 2018 – art. 62, D.lgs. n. 504/95. Preparazione lubrificanti di cui al codice NC 3403. Trattamento impositivo dei prodotti tassabili contenuti.	
<b>2.5</b> .....	<b>17</b>
Nota n. 64837/RU del 7 giugno 2018 Legge n. 205/2017 – Emissione fattura elettronica per cessioni di carburante per motori uso autotrazione. D.Lgs. n. 504/1995, art. 24-ter. Agevolazione sul gasolio utilizzato nel settore del trasporto merci. Presupposti per fruire del rimborso. Indicazione obbligatoria in fattura della targa del veicolo.	
<b>2.6</b> .....	<b>18</b>
2° Trimestre 2018 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione – disponibilità <i>software</i> - Nota n. 69244 del 19 giugno 2018	
<b>2.7</b> .....	<b>19</b>
Nota n. 71725/RU del 27 giugno 2018 - Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 12 aprile 2018 recante "Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi" emanato in attuazione dell'art. 1, comma 957, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.	

# Autorità di Regolazione per l'energia, Reti e Ambiente GAS (ARERA)

<b>1.1</b> .....	<b>20</b>
Adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di pronto intervento gas <i>Delibera 05 aprile 2018 - 192/2018/S/gas</i>	
<b>1.2</b> .....	<b>20</b>
Rideterminazione di tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2017 <i>Delibera 05 aprile 2018 - 209/2018/R/gas</i>	
<b>1.3</b> .....	<b>21</b>
Determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale e del corrispettivo unitario variabile CRVOS, a partire dall'1 ottobre 2018 <i>Delibera 05 aprile 2018 - 219/2018/R/gas</i>	
<b>1.4</b> .....	<b>22</b>
Disposizioni in merito alla determinazione dei corrispettivi di scostamento per il periodo 2013-2019 <i>Delibera 05 aprile 2018 - 223/2018/R/gas</i>	
<b>1.5</b> .....	<b>22</b>
Approvazione della convenzione tra il Gestore dei mercati energetici S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a. <i>Delibera 11 aprile 2018 - 247/2018/R/gas</i>	
<b>1.6</b> .....	<b>23</b>
Aggiornamento, per il mese di maggio 2018, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima <i>Delibera 24 aprile 2018 - 273/2018/R/gas</i>	

<b>1.7</b> .....	<b>23</b>
Approvazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per l'anno 2019 <i>Delibera 10 maggio 2018 - 280/2018/R/gas</i>	
<b>1.8</b> .....	<b>24</b>
Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 911/18, in merito alla sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità ad Enel Rete Gas S.p.a., ora 2i Rete Gas S.p.a., con deliberazione dell'Autorità VIS 33/10 <i>Delibera 17 maggio 2018 - 281/2018/S/gas</i>	
<b>1.9</b> .....	<b>24</b>
Aggiornamento per il mese di giugno 2018 delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima <i>Delibera 24 maggio 2018 - 298/2018/R/gas</i>	
<b>1.10</b> .....	<b>25</b>
Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da Sinergas S.r.l. avverso la deliberazione dell'Autorità 12/2018/S/gas <i>Delibera 01 giugno 2018 - 301/2018/C/gas</i>	
<b>1.11</b> .....	<b>25</b>
Avvio di procedimento per la ricertificazione di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., in qualità di gestore di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria <i>Delibera 01 giugno 2018 - 305/2018/R/gas</i>	
<b>1.12</b> .....	<b>25</b>
Approvazione dei corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per l'anno 2019 <i>Delibera 01 giugno 2018 - 306/2018/R/gas</i>	
<b>1.13</b> .....	<b>26</b>
Disposizioni in materia di procedure di conferimento della capacità di rigassificazione <i>Delibera 01 giugno 2018 - 308/2018/R/gas</i>	
<b>1.14</b> .....	<b>27</b>
Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2018 – 30 settembre 2019 <i>Delibera 14 giugno 2018 - 327/2018/E/gas</i>	

<b>1.15</b> .....	<b>27</b>
Avvio di procedimento per la definizione delle modifiche alla disciplina applicabile ai servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale <i>Delibera 14 giugno 2018 - 336/2018/R/gas</i>	
<b>1.16</b> .....	<b>27</b>
Disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di stoccaggio, per l'anno termico 2018-2019 <i>Delibera 21 giugno 2018 - 350/2018/R/gas</i>	
<b>1.17</b> .....	<b>28</b>
Approvazione, in via definitiva, dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio relativi all'anno 2018, per le società Stogit S.p.a ed Edison Stoccaggio S.p.a. <i>Delibera 28 giugno 2018 - 360/2018/R/gas</i>	
<b>1.18</b> .....	<b>28</b>
Aggiornamento per il mese di luglio 2018 delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima <i>Delibera 28 giugno 2018 - 362/2018/R/gas</i>	
<b>1.19</b> .....	<b>28</b>
Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2018, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Aggiornamento della componente UG3. Modifiche al TIVG <i>Delibera 28 giugno 2018 - 365/2018/R/gas</i>	
<b>1.20</b> .....	<b>29</b>
Approvazione di proposte di modifica del codice di rigassificazione predisposto dalla società GNL Italia S.p.a., nonché approvazione dei corrispettivi per i servizi di flessibilità <i>Delibera 05 luglio 2018 - 376/2018/R/gas</i>	

# Dogana

## PRASSI

### 1.1

#### **Nota n. 49236/RU del 2 maggio 2018 - accordo economico e commerciale globale (CETA) fra Unione Europea e i suoi Stati Membri e Canada – applicazione provvisoria del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine**

L'Agenzia delle Dogane, con la Nota prot. 49263/RU del 2 maggio 2018, nel ribadire che l'Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) UE/Canada entrerà definitivamente in vigore al momento della ratifica degli Organi parlamentari di tutti gli Stati membri dell'UE, al fine di evitare possibili difficoltà interpretative in merito alla concreta applicabilità delle disposizioni ivi contenute, ha evidenziato che il Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine (da pag. 465 a 568 dell'Accordo CETA) è entrato in applicazione provvisoria - dal 21 settembre 2017 - in tutte le sue parti, per cui le norme e le procedure di origine contenute in tutte le Sezioni e in tutti gli Allegati si applicano nella loro interezza. L'Agenzia ha altresì ritenuto opportuno rammentare che, con Nota prot. 70072/RU del 15 giugno 2017, è stato diffuso il documento TAXUD concernente le "Linee guida sulle regole di origine entro l'ambito CETA". Tale documento è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia, alla sezione Dogane – Operatore economico – Atti amministrativi generali – Accordi.

### 1.2

#### **Comunicazione del 15/05/2018 - pubblicazione eBook AEO**

L'Agenzia delle Dogane, con Comunicazione del 15 maggio 2018, ha reso noto che i Servizi della Commissione Europea hanno pubblicato l'eBook sull'Operatore Economico Autorizzato (AEO), al momento disponibile nella sola lingua inglese ed in corso di traduzione anche in lingua italiana. Trattasi del primo libro interattivo, realizzato dalla Commissione europea, il cui contenuto è basato principalmente sulle Linee guida UE (TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6) in materia AEO, arricchito di ulteriore materiale multimediale interattivo, che rende più semplice l'impiego delle Linee Guida e rappresenta un utile strumento di lavoro nonché un valido complemento al già esistente modulo *e-Learning* UCC sull'AEO. Tale libro multimediale è fruibile sia da parte delle Amministrazioni doganali che dagli operatori economici ed il materiale è

personalizzato in funzione del profilo dell'utente. L'eBook AEO è liberamente scaricabile dal seguente sito della Commissione Europea: [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/eu-training/general-overview/aeo-elearning-courses\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview/aeo-elearning-courses_en).

### 1.3

#### **Comunicato del 15/05/2018 - pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/582 di modifica del Regolamento (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale**

L'Agenzia delle Dogane, con Comunicato del 15 maggio 2018, ha reso noto che nella G.U. n. OJ L98 del 18/04/2018 è stato pubblicato il Regolamento di applicazione (UE) 2018/582 della Commissione del 12 aprile 2018 recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che l'atto entra in vigore a decorrere dal 15 maggio 2018. Tale Regolamento ed i relativi formulari per la domanda di tutela doganale sono reperibili sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione Aree tematiche – Lotta alla contraffazione e sono resi disponibili in formato editabile al seguente link: <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/la-domanda-di-intervento-a-tutela-dei-diritti-di-proprietà-intellettuale>.

### 1.4

#### **Nota n. 54505/RU del 22 maggio 2018 - art. 4 bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (obbligo di emissione in modalità elettronica per le Fatture Tax Free dal 1° settembre 2018). Istruzioni operative per l'utilizzo di OTELLO 2.0 e per la gestione del periodo transitorio (Fatture Tax Free emesse fino al 31 agosto in modalità cartacea) e determinazione n. 54088 del 22 maggio 2018 – art. 4 bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (emissione in modalità elettronica per le Fatture Tax Free shopping)**

L'Agenzia delle Dogane, con la Determinazione prot. 54088/RU del 22 maggio 2018 emessa di concerto con l'Agenzia delle Entrate, ha disposto la messa in opera della versione aggiornata (2.0) del progetto "OTELLO", realizzato nell'ambito delle iniziative a supporto di EXPO 2015, con cui è stato dato corso al processo di digitalizzazione del *tax free shopping*. La nuova versione di Otello è stata adattata alle disposizioni del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con L. 1° dicembre 2016 n. 225, ed in particolare a quanto previsto dall'art. 4 bis del menzionato decreto legge, che ha previsto dal 1° gennaio 2018 l'obbligo di emissione in modalità elettronica della Fattura Tax Free (FTF). L'Agenzia delle Dogane ha

precisato che con la soprarichiamata determinazione si è ritenuto opportuno rendere possibile, su base volontaria, l'utilizzo di OTELLO 2.0 prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di legge. Ciò comporta che sia assicurata la gestione presso tutti i punti di uscita sia delle FTF emesse in modalità elettronica sia delle FTF emesse, sino al 31 agosto 2018, in modalità cartacea. L'Agenzia delle Dogane, con la Nota prot 54505 del 22 maggio 2018, ha altresì reso noto che i nuovi servizi di OTELLO 2.0 sono disponibili in ambiente di esercizio dal 23 maggio 2018. Le istruzioni per la gestione delle operazioni che originano da Fattura *Tax Free* (FTF) emessa in modalità elettronica sono contenute nella citata Nota, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli.

## 1.5

### **Comunicato del 21 maggio 2018 - capitolo 03 "pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici"**

L'Agenzia delle Dogane, con Comunicato del 21 maggio 2018, ha reso noto che, a seguito dell'emanazione del Decreto 22/09/2017 (G.U. n.266 del 14/11/2017) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si è reso necessario integrare in TARIC una nota al capitolo 03, con la seguente descrizione: "*Il DM 22/09/2017 del MIPAAF (G.U. n.266 del 14/11/2017), in attuazione del Reg.(UE) 1379/2013, ha aggiornato le denominazioni scientifiche delle specie ittiche di interesse commerciale e i loro sinonimi, comprese nel capitolo 03. (Vedasi allegato 1 al DM 22/09/2017)*" (codice N019). Pertanto, al fine dell'esatta individuazione del codice delle merci del capitolo 03, sarà necessario verificare la corrispondenza tra il testo legale della voce e la denominazione scientifica aggiornata ovvero i relativi sinonimi ammessi mediante la consultazione dell'allegato 1 al DM di cui sopra. Per una semplificazione informativa, l'Agenzia delle Dogane ha allegato al citato comunicato una tabella contenente le principali specie ittiche per le quali sono stati inseriti i link di riferimento dei data base ufficiali, individuati dalla regolamentazione unionale e nazionale, dove è possibile individuare i sinonimi per le specie ittiche ricercate.

## 1.6

### **Comunicato del 24 maggio 2018 - Customs decision DPO - errori rilevati frequentemente**

L'Agenzia delle Dogane, con Comunicato del 24 maggio 2018, al fine di favorire la corretta presentazione sul *Trader Portal* di istanze per il rilascio della autorizzazione alla dilazione di pagamento – decisione DPO – ha elencato i casi di errori nella compilazione degli allegati 5 e 6 che sono stati rilevati più frequentemente e che hanno impedito la creazione di un conto di debito quali:

- all'istanza sono allegati *files* in un formato diverso da quello previsto;
- l'allegato n. 5 non è aggiornato in quanto mancante del campo "*Garanzia Globale*";
- nell'allegato 5 vengono indicati codici di Uffici Doganali inesistenti;
- nell'allegato 6 vengono riportati codici EORI ripetuti o inesistenti.

Ai sensi dell'articolo 22 co. 2 del Codice doganale dell'Unione l'Ufficio delle Dogane deve verificare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta se sono soddisfatte le condizioni per l'accettazione della medesima. Qualora uno o entrambi degli allegati rientrino nelle casistiche di errori evidenziate, la richiesta non potrà essere accettata in quanto la stessa non contiene tutti gli elementi necessari per la decisione.

## 1.7

**Nota n. 55972/RU del 24 maggio 2018 – Origine preferenziale delle merci - Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione del 18 aprile 2018 - modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e abrogazione dei Regolamenti (CEE) n. 3510/80 e (CE) n. 209/2005. Parziale modifica della circolare 13/D del 16 novembre 2017**

L'Agenzia delle Dogane, con la Nota prot. 55972/RU del 24 maggio 2018, ha reso nota la pubblicazione sulla G.U. dell'UE serie L 101 del 20 aprile 2018 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 del 18 aprile 2018, che ha apportato modifiche ad alcune norme del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (RE), relative alle norme procedurali sull'attribuzione dell'origine preferenziale alle merci. Tale Regolamento abroga i Regolamenti CEE n. 3510/80 e CE n. 209/2005 ed è applicabile dalla data del 21 aprile 2018. In particolare:

- sono state specificate quali tra le varie norme di origine SPG sono pertinenti in relazione al sistema degli esportatori registrati (REX);
- sono state apportate novità alle modalità di presentazione delle richieste di registrazione: ora possono essere utilizzati due canali tramite due moduli di domanda distinti;
- è stato soppresso "*l'obbligo per la Commissione di fornire a un paese terzo con il quale l'UE ha un regime preferenziale, gli indirizzi delle autorità doganali responsabili del controllo delle dichiarazioni di origine*";
- sono state superate le disposizioni inerenti al periodo transitorio (terminato il 31 dicembre 2017) "*in cui era consentito a un esportatore non registrato al sistema REX, ma con status di esportatore autorizzato nell'UE, di compilare un documento relativo all'origine*";
- con riferimento all'origine preferenziale, in relazione alle piccole spedizioni che sono oggetto di importazioni e che non hanno carattere commerciale è stato previsto l'esonero "*dalla presentazione di una dichiarazione di origine*".

## 1.8

### **Comunicato 67056/RU del 12 giugno 2018 - Questionario rivolto alle aziende sulla conoscenza delle regole di origine preferenziale presente nel database *market access***

L'Agenzia delle Dogane, con Comunicato prot. 67056/RU del 12 giugno 2018, ha reso noto che la Commissione Europea ha predisposto un questionario sulla conoscenza, da parte degli operatori, delle norme dell'origine preferenziale presenti negli accordi di libero scambio (*Free Trade Agreements - FTA*) stipulati dall'UE con paesi partner. Lo scopo è valutare il livello di informazione delle aziende sui vantaggi del trattamento preferenziale (dazio ridotto o esente) previsto nei suddetti accordi.

Il questionario, disponibile fino al 31/07/2018, è presente nel database *Market Access* al seguente link: <http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm>.

## 1.9

### **Nota n. 66333/RU dell'11 giugno 2018 - Estensione dello sdoganamento in mare al settore automotive nell'ambito programma operativo nazionale PON "*infrastrutture e reti*" 2014 - 2020", prog 04 - analisi della componente presentazione merci - fase 1. Attivazione procedura sperimentale presso i porti di Salerno e Gioia Tauro, proroga della sperimentazione presso il porto di Ravenna, eventuale attivazione presso altri porti. Istruzioni operative**

L'Agenzia delle Dogane, con la Nota prot. 66333 dell'11 giugno 2018, ha impartito le istruzioni operative, che sostituiscono la Nota n. 92100 RU del 8/8/2017, che valgono come disciplinare di servizio, previsto al punto "*Istruzioni operative*" del Disciplinare quadro sullo sdoganamento in mare.

Con Nota n. 92100 RU del 8/8/2017 era stato infatti attivato in via sperimentale lo sdoganamento in mare per il settore automotive presso il porto di Ravenna.

## 1.10

### **Nota n. 67079 del 21 giugno 2018 – OTELLO 2.0: nuovo servizio per l'adesione facilitata**

L'Agenzia delle Dogane, con la Nota prot. 67079 del 21 giugno 2018, ha reso noto che, al fine di favorire la diffusione di OTELLO 2.0, è stato realizzato il nuovo servizio di adesione facilitata che semplifica l'iter di accreditamento e di conferimento di eventuali deleghe. Le modalità per l'accesso ai servizi digitali

disponibili sul Portale Unico Dogane (PUD) sono contenute nella Nota n. 104198 del 14 settembre 2017 nonché nella Nota n. 54505 del 22 maggio 2018 recante le istruzioni operative per l'utilizzo di Otello 2.0. Tali modalità rimangono valide in quanto il nuovo servizio offre un percorso semplificato per le categorie di utenti di seguito specificate. Possono accedere al nuovo servizio le persone fisiche in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) che risultino rappresentante legale del cedente in Anagrafe Tributaria oppure gestore per conto del cedente su Entratel, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 2 *bis*, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 oppure ancora gestore per conto del cedente sul Modello Autorizzativo Unico (MAU) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

# Accise e imposte di consumo

## LEGISLAZIONE

### 1.1

**Provvedimento prot. n. 106701 del 28 maggio 2018 - Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127**

Il Provvedimento prot. n. 10671 del 28 maggio 2018, adottato congiuntamente dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane, ha stabilito che dallo scorso 1° luglio 2018 è scattato l'obbligo per la comunicazione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di distributori a elevata automazione.

L'obbligo interessa unicamente i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità *self service* prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Le ulteriori categorie di operatori destinatarie dell'obbligo di comunicazione verranno individuate con successivi provvedimenti; in ogni caso il termine ultimo di avviso dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica delle informazioni in oggetto è il 1° gennaio 2020.

La trasmissione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio è effettuata con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Il tracciato, denominato "*Tracciato unico Cessione carburanti & Registro C/S*", per la trasmissione dei dati è stato pubblicato nell'apposita sezione del Portale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle Entrate.

## PRASSI

### 2.1

**Nota prot. 50506/RU del 10 maggio 2018 - Variazione del Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 26 aprile 2018 e dovuto ai sensi dell'art. 236, co.7, del D.Lgs 152/2006**

A decorrere dal 1° giugno 2018 il nuovo valore del contributo sugli oli lubrificanti, da corrispondere a detto Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, è fissato nella misura di Euro 120 per tonnellata.

### 2.2

**Nota n. 46136 del 15 maggio 2018 – Progetto Re-Te – Istruzioni operative. Estensione in ambiente di addestramento/validazione e in ambiente di esercizio. Piano tecnico di automazione 2017 – PSS DOGS0048 – 22 Digitalizzazione accise – Registri Telematici – PTT 050D5R**

Lo scorso 3 novembre 2017, con la Nota prot. 125159/RU, sono state diramate a depositari autorizzati che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, designati dalle Associazioni di categoria, le istruzioni operative per l'utilizzo dei registri telematici, i quali sostituiscono facoltativamente la tenuta cartacea degli stessi (cd. Progetto Re.Te.).

A seguito dei sostanziali vantaggi riscontrati dai predetti operatori, con la Nota n. 46136 del 15 maggio 2018, sono state diramate le istruzioni operative a tutti gli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e alla platea dei depositari autorizzati che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e della birra.

Il passaggio dalla tenuta cartacea dei registri al "full digital" consiste in un percorso graduale di attuazione che prevede l'adozione progressiva per settori di imposta e per tipologia di operatori; ad oggi sono state impartite disposizioni attuative per i soli operatori qualificati come depositari autorizzati nel succitato settore.

## 2.3

**Nota n. 31696 del 23 maggio 2018 - Formula comune per la completa denaturazione dell'alcole (denaturante generale) ai fini dell'esenzione dall'accisa. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2236 della Commissione del 5 dicembre 2017 che modifica il Regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa. Aggiornamento indirizzi applicativi**

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1112 della Commissione del 22 giugno 2017 ha definitivamente sostituito, dal 1° gennaio scorso, la formula del denaturante generale nella composizione adottata a livello nazionale.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2236 della Commissione ha sostituito l'allegato al Regolamento (CE) n. 3199/93, nella versione introdotta dal Regolamento (UE) 2017/1112, per includere nell'elenco degli Stati membri che adottano il processo di denaturazione comune (vale a dire la concentrazione, per ettolitro di etanolo assoluto, di 1,0 litri di alcole isopropilico, 1,0 litri di metiletilchetone e 1,0 grammi di denatonium benzoato) la Romania e la Bulgaria, portandone a 24 il numero complessivo.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è avvalsa della facoltà rimessa agli Stati membri di aggiungere il colorante C.I. *Reactive Red 24* alle sostanze che costituiscono la formula del processo di denaturazione dell'alcole, disponendo la colorazione per il prodotto destinato ad essere commercializzato in recipienti aventi una capacità fino a 2,5 litri, con esclusione di quello destinato ad alimentare i biocaminetti.

## 2.4

**Nota n. 57516 del 6 giugno 2018 – art. 62, D.lgs. n. 504/95. Preparazione lubrificanti di cui al codice NC 3403. Trattamento impositivo dei prodotti tassabili contenuti**

Con la Nota n. 57516 del 6 giugno scorso l'Agenzia delle Dogane ha chiarito il trattamento impositivo cui assoggettare preparazioni lubrificanti di provenienza comunitaria classificate al codice NC 3403 che contengono, in differenti composizioni percentuali, miscele di olio a base minerale e di un prodotto ricompreso nella lettera c), co. 1, dell'art. 62 del TUA (in particolare: polimeri poliolefinici sintetici).

E' stata precisata la modalità di liquidazione dell'imposta di consumo nei casi ricadenti nell'art. 62, comma 3 TUA, ovvero oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria quando nelle suddette preparazioni risultino presenti olio lubrificante minerale, in percentuale inferiore al 70%, e polimeri poliolefinici sintetici in misura tale che le due componenti superino complessivamente la predetta soglia.

Le preparazioni lubrificanti in esame contenenti un quantitativo di olio minerale inferiore al 70%, già classificate nel Paese di origine al codice 3403, mantengono questa classificazione indipendentemente dal contenuto percentuale di polimeri poliolefinici sintetici addizionati. L'aggiunta del prodotto a base sintetica ha lo scopo di incrementare il potere lubrificante della preparazione stessa ma, permanendo la percentuale di olio minerale contenuta al di sotto della suddetta soglia, la miscelazione delle sostanze non determina la modifica della voce doganale della merce.

Nel caso in cui la preparazione lubrificante sia destinata all'impiego di lubrificazione meccanica, l'imposta di consumo dovuta è determinata sulla base della quantità complessiva di olio minerale (inferiore al 70%) e di polimeri poliolefinici sintetici effettivamente contenuta, quale risultante dai dati dichiarati dal soggetto obbligato. L'accertamento del quantitativo di prodotto tassabile impone la disponibilità da parte dell'esercente di documentazione idonea a comprovare la composizione percentuale delle sostanze che costituiscono la preparazione di provenienza comunitaria, valida anche a fini di contabilizzazione.

## 2.5

**Nota n. 64837/RU del 7 giugno 2018 Legge n. 205/2017 – Emissione fattura elettronica per cessioni di carburante per motori uso autotrazione. D.Lgs. n. 504/1995, art. 24-ter. Agevolazione sul gasolio utilizzato nel settore del trasporto merci. Presupposti per fruire del rimborso. Indicazione obbligatoria in fattura della targa del veicolo**

L'articolo 1, comma 917 della Legge n. 205/2017 stabiliva che le cessioni di gasolio destinato ad essere usato come carburante per motori per uso autotrazione dovranno essere documentate con l'emissione di fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2018, la cosiddetta e-fattura per carburanti è stata poi prorogata al 1° gennaio 2019 dal D.L. n. 79/2018, cionondimeno con la Nota n. 64837/RU del 7 giugno 2018 l'Agenzia delle Dogane si è occupata di chiarire alcune perplessità provenienti da associazioni di categoria e operatori del settore relativamente all'impatto della fatturazione elettronica sugli adempimenti prescritti per la fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA).

Per poter fruire del beneficio fiscale, concernente la riduzione dell'aliquota di accisa gravante sul gasolio acquistato sul territorio nazionale, usato come carburante dalle imprese "esercenti l'attività di autotrasporto merci" mediante l'impiego di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e di categoria euro 3 o superiore, è necessario essere:

- persona fisica o giuridica iscritta all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persona fisica o giuridica munita della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio;

- impresa stabilita in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione Europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

È necessario altresì presentare, per ciascun trimestre solare, una dichiarazione dalla quale risultino i consumi di carburante acquistato ed impiegato per l'attività di autotrasporto durante il periodo di riferimento, nonché i mezzi utilizzati per lo svolgimento di tale attività.

Con riferimento ai mezzi utilizzati è necessario indicare nel Quadro A-1 della dichiarazione la targa degli automezzi utilizzati dall'esercente per lo svolgimento dell'attività di trasporto.

Ai fini del rimborso d'accisa, gli esercenti attività di trasporto devono richiedere il rilascio della fattura, alla cui emissione i gestori di impianti di distribuzione sono obbligati, con indicazione della targa del veicolo.

La Nota in commento richiama la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 30 aprile 2018 che stabilisce, al punto 1.1 in tema di contenuto della fattura elettronica, che non dovrà necessariamente essere riportata la targa del veicolo nel documento in oggetto, ma tale informazione potrà comunque essere inserita nei documenti per le opportune finalità. Tra tali opportune finalità, l'Agenzia delle Dogane annovera le esigenze di verifica della spettanza del beneficio fiscale, ovvero verifica dell'appartenenza a categoria ammessa al beneficio ai sensi dell'art. 24-ter TUA e di riconducibilità dell'agevolazione all'effettivo avente diritto che ne ha la disponibilità esclusiva.

In conclusione, permane inalterata l'obbligatorietà dell'indicazione in fattura, quantunque emessa in forma elettronica, della targa del veicolo non essendo mutata la disciplina di attuazione dell'impiego agevolato in esame.

## 2.6

### **2° Trimestre 2018 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione – disponibilità *software* - Nota n. 69244 del 19 giugno 2018**

L'Agenzia delle Dogane con la Nota prot. 69244 del 19 giugno 2018 ha fornito aggiornamenti circa l'istanza di rimborso dell'accisa sul gasolio impiegato in autotrazione, di competenza del trimestre 01/04/2018-30/06/2018. I soggetti aventi diritto al beneficio sono indicati nel nuovo art. 24-ter del D.lgs. n. 504/1995 (TUA), introdotto dall'art. 4-ter della Legge 1 dicembre 2016, n. 255 e gli Uffici competenti alla ricezione delle relative dichiarazioni sono stati individuati nella Circolare del 20 giugno 2000, n. 125/D.

In relazione al consolidamento del beneficio fiscale di cui all'art. 24-ter del TUA, tale misura è pari a Euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2018. Qualora il rimborso sia richiesto in compensazione, potrà essere fruito a decorrere dal 61° giorno dalla presentazione della dichiarazione esponendolo in F24 con codice tributo 6740. L'istanza di rimborso può

essere presentata in via cartacea o telematica e resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31 luglio 2018. Si precisa che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell'anno 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019, data in cui decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, da presentare entro il 30 giugno 2020.

## 2.7

**Nota n. 71725/RU del 27 giugno 2018 - Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 12 aprile 2018 recante "Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi" emanato in attuazione dell'art. 1, comma 957, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**

I commi da 945 a 956 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 sottopongono ad un particolare regime abilitativo i soggetti che, per commercializzare prodotti energetici, si avvalgono di depositi di cui non risultano esercenti, pertanto depositi di terzi o cd. "*depositi ausiliari*", siano essi depositi fiscali (ex art. 23 del TUA) ovvero depositi commerciali gestiti da destinatari registrati (ex ar. 8 TUA). Il predetto regime prevede il rilascio di un'autorizzazione per tutti i soggetti che non sono, loro stessi, esercenti di un deposito fiscale; per i depositari autorizzati, invece, è necessaria la trasmissione di un'apposita comunicazione.

Nulla cambia riguardo all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell'accisa, agli obblighi previsti in capo al depositario autorizzato e al destinatario registrato di prodotti energetici, alle relative modalità di versamento dell'imposta e alla tenuta delle contabilità di deposito.

I soggetti non esercenti depositi fiscali, che intendano stoccare propri prodotti energetici presso i depositi di terzi, devono presentare l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione esclusivamente in modalità telematica e versare euro 258,23 a titolo di diritto annuale di licenza.

L'attività di stoccaggio dei prodotti energetici presso un deposito fiscale o destinatario registrato è consentita solo successivamente all'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle Dogane, dell'atto di assenso fornito dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato ai soggetti richiedenti l'autorizzazione o che hanno effettuato la comunicazione, poiché depositari fiscali. L'autorizzazione ha validità biennale e abilita il soggetto richiedente all'attività di stoccaggio presso depositi ausiliari attribuendogli un codice identificativo. La comunicazione, invece, ha validità annuale e prevede, come per l'autorizzazione, il rilascio di un codice identificativo.

Il regime abilitativo sopra illustrato troverà piena applicazione a decorrere dal 30 agosto 2018.

# Autorità di Regolazione per l'energia elettrica, Reti ed Ambiente gas (ARERA)

## DELIBERAZIONI

### 1.1

#### **Adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di pronto intervento gas**

***Delibera 05 aprile 2018 - 192/2018/S/gas***

Con la presente Deliberazione ARERA, accertata la violazione, da parte di Metagas S.r.l. degli articoli 14, comma 1, lettere a), c), d), 26, comma 8, e 27 della RQDG e degli articoli 5, comma 1 e 7 delle Linee Guida CIG 10, in materia di pronto intervento gas, ha disposto, l'adozione di provvedimenti prescrittivi e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 15.000 (quindicimila/00), ordinando – altresì, a Metagas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. d), di predisporre i moduli di pronto intervento in conformità a quanto disposto dagli articoli 14, comma 1, lettera a), 26, comma 8, della RQDG e 7 delle Linee Guida CIG 10.

### 1.2

#### **Rideterminazione di tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2017**

***Delibera 05 aprile 2018 - 209/2018/R/gas***

Con il presente Provvedimento si procede alla rideterminazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2017 a rettifica di errori emersi in relazione alle determinazioni assunte nella Deliberazione 149/2018/R/gas: i valori di rettifica sono quelli indicati nella Tabella 1 allegata alla Delibera.

### 1.3

#### **Determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale e del corrispettivo unitario variabile CRVOS, a partire dall'1 ottobre 2018**

***Delibera 05 aprile 2018 - 219/2018/R/gas***

Il presente Provvedimento definisce i livelli della componente CCR e del corrispettivo CRVOS per il prossimo anno termico 2018/2019, in particolare:

- sostituendo con decorrenza 1 ottobre 2018, la Tabella 9 del TIVG secondo quanto di seguito indicato:

***Tabella n. 9 – Componente CCR***

<b>Valori in €/GJ</b>		
Da 01/10/13 a 31/03/14	Da 01/04/14 a 30/09/14	
<b>0,816867</b>	<b>0,782609</b>	
Da 01/10/14 a 31/03/15	Da 01/04/15 a 30/09/15	
<b>0,722248</b>	<b>0,707268</b>	
Da 01/10/15 a 31/03/16	Da 01/04/16 a 30/09/16	
<b>0,723980</b>	<b>0,701264</b>	
Da 01/10/16 a 31/03/17	Da 01/04/17 a 30/09/17	Da 01/10/17 a 31/12/17
<b>0,750619</b>	<b>0,728945</b>	<b>0,750619</b>
Da 01/01/18 a 31/03/18	Da 01/04/18 a 30/09/18	
<b>0,767231</b>	<b>0,725681</b>	
Da 01/10/18 a 31/03/19	Da 01/04/19 a 30/10/19	
<b>0,782530</b>	<b>0,741782</b>	

- fissando per il periodo 1 ottobre 2018 – 31 marzo 2019, il valore del corrispettivo CRVOS di cui al comma 26.1, lettera k), della RTTG pari a 0,0085 €/Smc.

## 1.4

### **Disposizioni in merito alla determinazione dei corrispettivi di scostamento per il periodo 2013-2019**

#### ***Delibera 05 aprile 2018 - 223/2018/R/gas***

Con il Provvedimento in esame, ARERA è intervenuta in tema di conguaglio dei corrispettivi di scostamento nell'ambito delle sessioni di aggiustamento, per il periodo pregresso ossia dall'anno 2013 e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del *settlement gas*, fissata all'1 gennaio 2020.

In particolare, è stato deliberato:

1. di prevedere che, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina, si proceda su esplicita richiesta dell'utente del trasporto al conguaglio, su base annuale, dei corrispettivi di scostamento (con riferimento a tutti i punti di riconsegna della rete di trasporto e alle relative uscite), limitatamente alla prima sessione di aggiustamento relativa all'anno in cui è avvenuto lo scostamento ai sensi della Deliberazione 670/2017/R/gas;
2. di stabilire che la rettifica avvenga su presentazione da parte dell'utente del trasporto di una richiesta riportante l'anno solare di competenza e l'indicazione dei punti di riconsegna e/o di uscita della rete di trasporto e che riguardi la revisione dei corrispettivi di scostamento applicati con riferimento all'intero anno indicato presso i medesimi punti;
3. di prevedere che le imprese di trasporto provvedano a conguagliare gli importi relativi ai corrispettivi di scostamento della capacità di trasporto derivanti dalle rettifiche di cui al precedente punto 2; le modalità e le tempistiche per i conguagli saranno definite con successivo provvedimento dell'Autorità;
4. di prevedere che, ai fini della determinazione delle tariffe di trasporto relative rispettivamente agli anni 2020 e 2021, i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento (RSCN e RSCR) relativi agli anni 2018 e 2019 siano considerati al netto degli importi di cui al precedente punto 3.

## 1.5

### **Approvazione della convenzione tra il Gestore dei mercati energetici S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.**

#### ***Delibera 11 aprile 2018 - 247/2018/R/gas***

Con il presente Provvedimento si approva la convenzione tra il Gestore dei mercati energetici e Snam Rete Gas che disciplina le modalità di accesso al database dei dati fondamentali relativi al gas naturale e più in generale dei dati relativi all'accesso ai servizi infrastrutturali da parte degli utenti e al loro utilizzo già oggetto degli obblighi informativi a favore dell'Autorità ai sensi delle Deliberazioni 137/02, 119/05

e 660/2017/R/GAS, organizzato e gestito da Snam Rete Gas, nonché le modalità di consultazione ed estrazione dei dati e dei *report* ivi contenuti da parte del GME.

## 1.6

### **Aggiornamento, per il mese di maggio 2018, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima**

***Delibera 24 aprile 2018 - 273/2018/R/gas***

Il presente Provvedimento aggiorna, per il mese di maggio 2018, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima.

In particolare, ARERA ha deliberato di fissare, per il periodo dall'1 al 31 maggio 2018, il valore dell'elemento QEPROMC, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 7,189733 euro/GJ che corrisponde a 0,719477 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

## 1.7

### **Approvazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per l'anno 2019**

***Delibera 10 maggio 2018 - 280/2018/R/gas***

La Deliberazione in esame approva le proposte tariffarie presentate dalle imprese di trasporto relative ai ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per l'anno 2019.

In particolare, ARERA ha deliberato:

- di approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e dispacciamento per l'anno 2019, di cui al comma 23.1, della RTTG, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.p.a., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a., risultate conformi ai criteri di cui alla RTTG;
- di rideterminare i ricavi di riferimento dell'attività di trasporto per l'anno 2019 in via definitiva in sede di approvazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2020, tenendo conto sia dei dati di consuntivo relativi all'anno 2018 sia del valore del tasso di remunerazione del capitale dell'attività di trasporto che sarà

determinato in esito all'aggiornamento dei parametri di cui agli articoli 5 e 6 del TIWACC per l'anno 2019;

- di approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di misura per l'anno 2019, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.p.a., Gas Plus Trasporto S.r.l., 6 Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.

## 1.8

### **Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 911/18, in merito alla sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità ad Enel Rete Gas S.p.a., ora 2i Rete Gas S.p.a., con deliberazione dell'Autorità VIS 33/10**

***Delibera 17 maggio 2018 - 281/2018/S/gas***

Con questa Deliberazione, in esecuzione delle sentenza del Consiglio di Stato 911/2018, ARERA dispone la rideterminazione della sanzione originariamente irrogata dall'Autorità con Deliberazione VIS 33/10. In particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare a Enel Rete Gas S.p.a., ora 2i Reti Gas S.p.a., per la violazione accertata con Deliberazione VIS 33/10 – originariamente pari ad Euro 450.000, è stata rideterminata nell'importo di euro 150.000 (centocinquantamila/00).

## 1.9

### **Aggiornamento per il mese di giugno 2018 delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima**

***Delibera 24 maggio 2018 - 298/2018/R/gas***

Il presente Provvedimento aggiorna, per il mese di giugno 2018, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, in particolare fissando, per il periodo dall'1 al 30 giugno 2018, il valore dell'elemento QEPROPMC, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 7,833974 euro/GJ che corrisponde a 0,783946 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

## 1.10

### **Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da Sinergas S.r.l. avverso la deliberazione dell'Autorità 12/2018/S/gas**

***Delibera 01 giugno 2018 - 301/2018/C/gas***

In considerazione del fatto che in data 14 maggio 2018 è stato notificato, all'Autorità, da parte di Sinergas S.r.l., un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (prot. Autorità 0015695 del 15 maggio 2018) avverso la Deliberazione 12/2018/S/gas, e ritenuto opportuno che, ai sensi dell'art. 10, del D.P.R. 1199/71, il suddetto ricorso sia trasferito e deciso in sede giurisdizionale, ARERA ha deliberato di proporre opposizione, ai sensi dell'art. 10, del D.P.R. 1199/71, al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la Deliberazione 12/2018/S/gas, proposto da Sinergas S.r.l., affinché tale ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.

## 1.11

### **Avvio di procedimento per la ricertificazione di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., in qualità di gestore di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria**

***Delibera 01 giugno 2018 - 305/2018/R/gas***

ARERA ha deliberato di avviare, ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell'Allegato A alla Deliberazione 153/11, un procedimento di ricertificazione di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria, ai sensi dell'articolo 9, della Direttiva 2009/73/CE, attribuendo la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, nell'ambito del quale condurre i necessari approfondimenti istruttori ai fini della ricertificazione di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a.

## 1.12

### **Approvazione dei corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per l'anno 2019**

***Delibera 01 giugno 2018 - 306/2018/R/gas***

Con la presente Deliberazione ARERA approva:

- le proposte tariffarie per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativamente all'anno 2019 per le società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete

Gas S.p.a., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.;

- i corrispettivi di misura specifici di impresa CMT , per l'anno 2019, per le società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.p.a., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.;
- la proposta di cui al comma 23.4 della RTTG, presentata dall'impresa maggiore di trasporto, per l'anno 2019, avente ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete nazionale di gasdotti, come riportati nella Tabella 1, allegata al Provvedimento;
- la proposta di cui al comma 23.4, lettera a), della RTTG, presentata dall'impresa maggiore di trasporto, per l'anno 2019, avente ad oggetto i corrispettivi relativi alla rete nazionale e regionale di gasdotti, come riportati nella Tabella 2, allegata al presente Provvedimento;
- la proposta di cui al comma 23.4, lettera c), della RTTG, presentata dall'impresa maggiore di trasporto, per l'anno 2019, avente ad oggetto il valore del corrispettivo unitario variabile CV, come riportato nella Tabella 2, allegata al Provvedimento;
- la proposta del corrispettivo transitorio CMT per la remunerazione del servizio di misura svolto dalle imprese di trasporto, per l'anno 2019, come riportato nella Tabella 2, allegata al Provvedimento;
- la proposta dei coefficienti relativi alle quote di autoconsumo, perdite di rete e gas non contabilizzato da allocare agli utenti del servizio di cui all'articolo 16**bis**, della Deliberazione 137/02, come riportati nella Tabella 3, allegata al Provvedimento;
- di determinare i parametri rilevanti ai fini della pubblicazione, da parte dell'impresa maggiore, delle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Codice TAR, come riportati nella Tabella 4, allegata al Provvedimento.

## 1.13

### **Disposizioni in materia di procedure di conferimento della capacità di rigassificazione**

#### ***Delibera 01 giugno 2018 - 308/2018/R/gas***

Con il presente Provvedimento ARERA ha provveduto ad approvare modifiche al TIRG; mediante tali modifiche, come meglio dettagliate nella Delibera e nei relativi Allegati, sono state disposte previsioni funzionali alla gestione delle procedure di conferimento della capacità di rigassificazione, relative alla definizione e pubblicazione del prezzo di riserva, nonché ai fini del loro monitoraggio.

## 1.14

### **Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2018 – 30 settembre 2019**

***Delibera 14 giugno 2018 - 327/2018/E/gas***

Con il Provvedimento in esame, ARERA ha deliberato di svolgere, nel periodo 1 ottobre 2018 - 30 settembre 2019, 60 (sessanta) controlli tecnici relativi alla qualità del gas (concentrazione di odorizzante, potere calorifico superiore effettivo e pressione relativa), nei confronti delle imprese distributrici, di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, dell'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria e in particolare della sua Area Combustibili ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), n. 3 del Codice, in quanto operatore economico che si pone in una posizione di indipendenza rispetto ai soggetti regolati in ambito nazionale tale da rispettare e garantire il carattere di terzietà dell'azione, nonché di avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa.

## 1.15

### **Avvio di procedimento per la definizione delle modifiche alla disciplina applicabile ai servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale**

***Delibera 14 giugno 2018 - 336/2018/R/gas***

Il presente Provvedimento avvia un procedimento per la definizione delle modifiche alla disciplina applicabile ai servizi di ultima istanza per il settore del gas naturale, al fine di incrementare l'efficienza dei servizi medesimi e favorire la partecipazione alle procedure concorsuali per la selezione dei soggetti a partire dall'1 ottobre 2018. La responsabilità del procedimento è stata attribuita al Direttore della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità.

## 1.16

### **Disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di stoccaggio, per l'anno termico 2018-2019**

***Delibera 21 giugno 2018 - 350/2018/R/gas***

Il presente Provvedimento disciplina i criteri per la definizione delle disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di stoccaggio per l'anno termico 2018-2019, volte ad assicurare, alle imprese di stoccaggio, un flusso di ricavi sostanzialmente equivalente a quello ottenibile con l'applicazione, alle capacità allocate tramite asta, dei corrispettivi tariffari.

## 1.17

**Approvazione, in via definitiva, dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio relativi all'anno 2018, per le società Stogit S.p.a ed Edison Stoccaggio S.p.a.**

***Delibera 28 giugno 2018 - 360/2018/R/gas***

Con la presente Deliberazione ARERA approva in via definitiva i ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio per l'anno 2018, per le società Stogit S.p.a. e Edison stoccaggio S.p.a., già approvati in via provvisoria con Deliberazione 14 dicembre 2017, 855/2017/R/gas.

## 1.18

**Aggiornamento per il mese di luglio 2018 delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima**

***Delibera 28 giugno 2018 - 362/2018/R/gas***

Il Provvedimento aggiorna, per il mese di luglio 2018, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima.

In particolare, l'Autorità ha deliberato di fissare, per il periodo dall'1 al 31 luglio 2018, il valore dell'elemento QEPROMC, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 9,096687 euro/GJ che corrisponde a 0,910305 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

## 1.19

**Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2018, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Aggiornamento della componente UG3. Modifiche al TIVG**

***Delibera 28 giugno 2018 - 365/2018/R/gas***

Il presente Provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2018 le condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela, aggiorna la componente UG3 e apporta modifiche al TIVG. I dettagli tecnici, meglio esplicitati nel Provvedimento stesso, fanno inoltre riferimento ai dati indicati nelle Tabelle allegate alla Delibera.

## 1.20

### **Approvazione di proposte di modifica del codice di rigassificazione predisposto dalla società GNL Italia S.p.a., nonché approvazione dei corrispettivi per i servizi di flessibilità**

#### ***Delibera 05 luglio 2018 - 376/2018/R/gas***

Con il presente Provvedimento è approvata la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione presenta da GNL Italia che implementa le disposizioni del Testo integrato per l'accesso ai servizi di rigassificazione (TIRG) introducendo tra l'altro meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione, nonché disposizioni in materia di servizi di flessibilità. I dettagli delle modifiche apportate sono indicati negli Allegati A e B alla Delibera.

## CUSTOMS NEWSLETTER | APRILE - GIUGNO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 GIUGNO 2018.  
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A [UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM](mailto:UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM)